

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019 (Rv. 655900 - 02)

Infortunio - occasione di lavoro - Infortunio sul lavoro - Indennizzabilità del soggetto assicurato - Presupposti - Occasione di lavoro - Sufficienza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell'attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019 (Rv. 655900 - 02)